

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2391 del 18/07/2016
Oggetto	occupazione temporanea aree demanio
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2447 del 18/07/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno diciotto LUGLIO 2016 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: Concessione per l'occupazione con guado di attraversamento temporaneo dell'alveo del torrente Marzeno, in località Moronico del Comune di Brisighella (RA), per la realizzazione di lavori di sistemazione scarpata in frana - Pratica RA16T0016 - MONTANA VALLE DEL LAMONE SOC. COOP. P.A.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in particolare laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;

PRESO ATTO che con istanza corredata degli allegati tecnici, datata 04/07/2016 e registrata il 07/07/2016 al n. PGRA2016/8207 di protocollo, il Sig. Naldoni Gianluigi, in qualità di legale rappresentante della Montana Valle del Lamone Società Cooperativa P.A., con sede a Brisighella (RA) Via Aurora 2, C.F. 00351390398 , ha chiesto la concessione per l'attraversamento temporaneo dell'alveo del torrente Marzeno, in località Moronico del Comune di Brisighella (RA), fino al 25/08/2016, con un guado formato da 4 tubi autoportanti del diametro di m 0,80 e lunghezza ml 4,50, di collegamento tra le particella 7, fg. 88, e 53, foglio 68, al fine di accedere all'area di intervento per la realizzazione di lavori di sistemazione scarpata in frana, autorizzati dal Servizio Tecnico di Bacino Romagna (ora Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile) con determinazione dirigenziale n. 624 del 21/01/2016;

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la D.G.R. 17.03.2003, n. 350 "Approvazione del Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli" e successive modifiche;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale di Ravenna 28.02.2006, n. 9, di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento, e successive modifiche;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la D.G.R. 18.06.2007 n. 895 "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la D.G.R. 29.06.2009 n. 913, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la D.G.R. 11.04.2011 n. 469, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la D.G.R. 29.10.2015 n. 1622, "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della l.r. 2/2015"

DATO ATTO:

- che la pubblicazione della domanda non si è resa necessaria ai sensi del comma 6 dell'art. 16 della L.R. 7/2004, trattandosi di occupazione occasionale di area demaniale di durata non superiore a quarantacinque giorni;
- che il canone dovuto, ai sensi dell'Art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modifiche, lett. i), come integrata dalla DGR 895/2007, la quale riguardo agli attraversamenti con guadi (da intendersi solamente la parte del manufatto con tubazioni) stabilisce un importo di € 150,00 per i primi 10 ml, e ai sensi dell'Art. 8 comma 1 della L.R. 2/2015, è pertanto definito salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti in € 150,00;
- che la cauzione ai sensi dell'Art. 20 della L.R. 7/2004 e dell'Art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015, ammonta a € 250,00;
- che gli oneri dell'istruttoria possono ritenersi coperti dalla misura forfettariamente stabilita dall'art. 20 comma 9 L.R.7/2004 in € 75,00;
- che è stato predisposto lo schema di disciplinare di concessione recante, oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni di base cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale, finalizzate alla conservazione e alla tutela idraulica e ambientale del bene, ai sensi dell'art. 13 e ss. L.R. 7/2004;

DATO ATTO che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota PC/2016/13667 del 29/06/2016, registrata al protocollo Arpa PGRA/2016/0007789 del 29/06/2016 ed indirizzata altresì alla Montana Valle del Lamone, ha rilasciato il nulla osta idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni;

PRESO ATTO che il richiedente con nota registrata a PGRA/2016/8575 del 14/05/2016:

- ha presentato il disciplinare sottoscritto che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione;
- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00, eseguito in data 14.07.2016 su c/c postale n. 14941488 intestato alla Regione Emilia Romagna, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 150,00, eseguito in data 14.07.2016 su c/c postale n. 1018766707 intestato alla Regione Emilia-Romagna, per il canone dovuto;
- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 250,00, eseguito in data 14.07.2016 su c/c postale 00367409 intestato al Presidente della Regione Emilia-Romagna, a titolo di deposito cauzionale;

RITENUTA pertanto ammissibile l'utilizzazione richiesta, alle

condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare a garanzia della la funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico e a quelle impartite dall'Agencia Regionale per la Sicurezza Territoriale e, fatte salve le condizioni e prescrizioni impartite dalla Protezione Civile nella predetta nota PC/2016/13667 del 29/06/2016;

Su proposta della Posizione Organizzativa alle Risorse Idriche, Giovanni Miccoli, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

1. di accordare alla Montana Valle del Lamone Società Cooperativa P.A., con sede a Brisighella (RA) Via Aurora 2, C.F. 00351390398, la concessione per l'attraversamento temporaneo dell'alveo del torrente Marzeno, in località Moronico del Comune di Brisighella (RA), fino al 25/08/2016, con un guado formato da 4 tubi autoportanti del diametro di m 0,80 e lunghezza ml 4,50, di collegamento tra le particella 7, fg. 88, e 53, foglio 68, al fine di accedere all'area di intervento per la realizzazione di lavori di sistemazione scarpata in frana, autorizzati dal Servizio Tecnico di Bacino Romagna con determinazione dirigenziale n. 624 del 21/01/2016;
2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione preliminare dal richiedente, fatte salve le condizioni e prescrizioni impartite dall'Agencia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile nella nota PC/2016/13667 del 29/06/2016;
3. di richiedere alla suddetta Società l'attestazione di inizio e fine lavori;
4. di stabilire che la concessione ha la durata di 45 giorni a decorrere dalla data di comunicazione dell'inizio lavori, da eseguirsi nel periodo annotato nella domanda;
5. di comunicare al destinatario il presente provvedimento;
6. di rendere noto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b) e s.m.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione proced. n. RA15T0016 della Regione Emilia-Romagna, C.F. 80062590379, a favore di MONTANA VALLE DEL LAMONE Soc. Coop. p.a., C.F. 00351390398, in seguito indicata come "Concessionario".

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

- La concessione ha per oggetto l'occupazione temporanea dell'alveo del torrente Marzeno, in località Moronico del Comune di Brisighella (RA), con un guado da realizzare con 4 tubi autoportanti del diametro di m 0,80 e lunghezza ml 4,50, di collegamento tra la particella demaniale n. 7, del F. 88 e la particella n. 53 del F. 68 del Comune di Brisighella, per accedere all'area di intervento per l'esecuzione dei lavori di sistemazione scarpata in frana autorizzati dal Servizio Tecnico di Bacino Romagna (ora Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile) con determina dirigenziale n. 624 del 21/01/2016.
- La realizzazione delle opere e l'occupazione demaniale avverranno in conformità agli elaborati tecnici depositati presso l'Agenzia Regionale competente, elaborati che pur non essendo materialmente allegati alla determinazione di concessione ne costituiscono parte integrante, subordinatamente alle condizioni sotto riportate.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha la durata di 45 giorni a decorrere dalla data di comunicazione dell'inizio lavori.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

- Il Concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di € 150,00.
- L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, è fissato in €. 250,00.
- Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 risulta inferiore a € 200,00.
- Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E D'ESERCIZIO

- L'Agenzia Regionale competente si riserva la facoltà di sorvegliare lo svolgimento dei lavori e di prescrivere in ogni momento le misure che riterrà opportune per la miglior tutela del regime e della sicurezza del corso d'acqua, senza che per questo venga meno, per il Concessionario, la responsabilità della costruzione, della manutenzione e dell'esercizio dei manufatti ammessi con la concessione.
- Nell'area soggetta a concessione e nell'area demaniale circostante il Concessionario è tenuto a propria cura e spese a svolgere, in modi e tempi approvati dall'Agenzia Regionale competente, il taglio e la rimozione della vegetazione spontanea che dovesse occultare o mettere in pericolo l'opera, ovvero interferire con il suo esercizio, compresa la rimozione dei rami caduti.
- Il Concessionario è tenuto alla tempestiva rimozione e asportazione dall'ambito fluviale di detriti, legname e altri materiali che, intercettati dal manufatto, possono costituire maggiore ostacolo al deflusso delle acque. I sedimenti accumulatisi a seguito delle piene a ridosso del manufatto dovranno essere invece rimossi dal Concessionario e restituiti a valle delle opere, in modi e tempi approvati dall'Agenzia Regionale competente.
- L'apposizione e la manutenzione della segnaletica per la circolazione fanno carico al Concessionario, al quale spetta pure determinare i sovraccarichi massimi ammissibili sulle strutture viabili al fine di evitare cedimenti e altri tipi di danni e di conseguenza disporre le occorrenti limitazioni di transito.
- Il Concessionario assume l'obbligo di vigilare sullo stato delle opere e sulle condizioni di piena del corso d'acqua, al fine di adottare le disposizioni e i mezzi idonei e necessari alla limitazione o interdizione della circolazione.
- Il Concessionario ha l'obbligo di costruire e di mantenere le opere necessarie per la condotta delle acque meteoriche in modo da evitare ristagni d'acqua, erosioni e dissesti ai corpi arginali e alle ripe fluviali.
- Ogni modifica dello stato dei luoghi, alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso, nonché ogni altro successivo intervento, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Agenzia Regionale competente, ad eccezione degli interventi di sola manutenzione ordinaria.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

- L'Agenzia Regionale competente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia da

parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.

- Il Concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso e dei manufatti ammessi con la concessione, di cui avrà cura di eseguire regolarmente il controllo e la manutenzione. E' tenuto ad apportare, a proprie spese, quelle modifiche e migliorie che fossero prescritte dall'Agenzia Regionale competente a tutela dell'interesse pubblico alla sicurezza idraulica.
- Il Concessionario è responsabile, in via esclusiva, dei danni connessi all'esercizio della concessione, compresi quelli derivanti dalla non corretta progettazione ed esecuzione delle opere, ovvero derivanti da carente manutenzione e controllo. La responsabilità del Concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Agenzia Regionale competente, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite a maggior tutela delle opere idrauliche e della loro sicurezza.
- Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso al personale dell' L'Agenzia Regionale competente e alle imprese incaricate con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto, per attività di sorveglianza, rilievi e interventi sulle opere idrauliche.
- L'Agenzia Regionale competente e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati alle opere concesse qualora il Concessionario non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza ai manufatti e alle aree.
- L'Agenzia Regionale competente non è responsabile per danni connessi al regime idraulico, ad esempio alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, cedimenti spondali e mutamento dell'alveo. L'Agenzia Regionale competente non assume inoltre alcuna responsabilità per danni derivanti da incendio della vegetazione nell'ambito fluviale.
- I lavori nel corso d'acqua e nelle sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a carico del Concessionario, restando inteso che l'Agenzia Regionale competente interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
- La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica ed edilizia, nonché di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.
- Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza. Gli estremi della concessione dovranno essere indicati sul posto, a cura del Concessionario, su una tabella identificativa con formato e ubicazione prescritta

dall'Agenzia Regionale competente.

- Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità a favore di altro soggetto che gli succeda nei diritti inerenti i terreni serviti dal guado, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa valutazione di documentata istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.
- Al termine della concessione il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi indicati dal Servizio concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse nel termine fissato dall'Agenzia Regionale competente, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Agenzia Regionale competente potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite gratuitamente al demanio.
- La concessione è soggetta alle condizioni di decadenza di cui all'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004.
- La concessione è rilasciata salvi i diritti di terzi.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.